



LEGA PRO

COMUNICATO N. 17/DIV – 17 SETTEMBRE 2024

17/51

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 SETTEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 13, 14, 15 e 16 Settembre 2024

4^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

| | | |
|-----------------|----------------|-----|
| ALBINOLEFFE | PERGOLETTESE | 3-0 |
| CALDIERO TERME | PRO VERCELLI | 4-1 |
| FERALPISALO' | VIRTUS VERONA | 1-0 |
| L.R. VICENZA | PRO PATRIA | 2-0 |
| NOVARA | LECCO | 0-0 |
| PADOVA | ALCIONE MILANO | 1-0 |
| RENATE | GIANA ERMINIO | 1-0 |
| TRENTO | ARZIGNANO V. | 3-2 |
| TRIESTINA | ATALANTA U23 | 1-5 |
| UNION CLODIENSE | LUMEZZANE | 1-1 |

GIRONE B

| | | |
|----------------|---------------|-----|
| AREZZO | LEGNAGO SALUS | 1-0 |
| LUCCHESI | RIMINI | 2-2 |
| PERUGIA | GUBBIO | 1-1 |
| PESCARA | PIANESE | 2-1 |
| SESTRI LEVANTE | SPAL | 1-3 |
| TERNANA | PINETO | 3-0 |
| VIRTUS ENTELLA | CARPI | 1-1 |
| VIS PESARO | PONTERA | 2-0 |

GIRONE C

| | | |
|------------------|-------------------|-----|
| AUDACE CERIGNOLA | GIUGLIANO | 3-1 |
| CASERTANA | TURRIS | 0-0 |
| CATANIA | AZ PICERNO | 0-0 |
| CAVESE | AVELLINO | 1-1 |
| CROTONE | ACR MESSINA | 2-0 |
| LATINA | FOGGIA | 0-0 |
| MONOPOLI | JUVENTUS NEXT GEN | 0-0 |
| POTENZA | SORRENTO | 1-0 |
| TARANTO | TRAPANI | 0-0 |
| TEAM ALTAMURA | BENEVENTO | 0-2 |

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 16 e 17 settembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 13, 14, 15 e 16 SETTEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI

DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, LECCO, L.R. VICENZA, LUCCHESE, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, PESCARA, TERNANA e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
 - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA NOVARA – LECCO DEL 16.09.2024

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale, del Delegato di Lega e di quanto riportato nel rapporto Arbitrale, relativa a quanto accaduto al termine della gara, nei pressi dell'entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, alla presenza di due persone non identificate ma asseritamente riconducibili alla Società Novara ed alla condotta posta in essere nei confronti della Quaterna Arbitrale, chiede alla Procura Federale, nel più breve tempo possibile di:

- identificare, ove possibile, le predette persone e conseguentemente di accertare la qualifica eventualmente ricoperta e/o le funzioni svolte nell'interesse della società Novara;
- effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti e il contenuto delle frasi asseritamente blasfeme pronunciate nel frangente.

Chiede, inoltre, di svolgere tutti i più opportuni accertamenti in ordine all'episodio riportato come riferito dall'organo tecnico sig. Fabio Comito, previa audizione del predetto.

Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti.

SOCIETA'

AMMENDA € 2.000,00

ACR MESSINA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. tra il primo e secondo tempo, un petardo di elevata potenza nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 50° minuto circa del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (all'interno dell'area di rigore occupata dal portiere della propria squadra), così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 10 secondi per consentire la relativa rimozione;

B) per avere i suoi sostenitori (circa il 95%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

1. al 25° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto quattro volte che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante;

2. al 4° e 25° minuto del primo tempo e al 16° e 25° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. prima dell'inizio della gara mentre le squadre facevano ingresso in campo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;

2. al 20° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa 30 secondi per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara per il ripristino delle condizioni di sicurezza, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.000,00

NOVARA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa 10), posizionati nel Settore "Rettilineo" posto subito alle spalle delle panchine e separato dal recinto di gioco da un fossato, intonato, ripetutamente e ininterrottamente per tutta la durata della gara, e al termine della stessa durante i minuti di recupero, numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti dei tesserati della squadra avversaria, degli ufficiali di gara, del Delegato di Lega e dei Collaboratori della Procura Federale;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore "Rettilineo", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver abbandonato il loro posto per

raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco, ove si sporgevano per proferire gli insulti di cui al capoverso sub A), rendendo necessario l'intervento degli Steward in molteplici frangenti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori dei gesti, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall'altra, la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 900,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 17° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco;
2. al 28° minuto del primo tempo un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. al 4° minuto del secondo tempo un fumogeno e un petardo di elevata intensità sulla pista di atletica, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 800,00

CATANIA

A) per avere i suoi sostenitori (50% circa), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, dal 35° minuto del secondo tempo al 37° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un'altra squadra avversaria;

B) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in cumulo materiale [200 per condotta sub A) e 600 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 26° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 600,00

AZ PICERNO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di

tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

TRIESTINA

A) per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa l'80%) presenti nel Settore Curva Furlan, intonato, al 19° minuto del primo tempo, per due volte, e al 25° minuto del secondo tempo, per tre volte, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 40° minuto del secondo tempo, tre bicchieri di plastica contenenti liquido di cui uno sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 15° minuto circa del primo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 65° minuto circa, nel proprio settore, un petardo di lieve potenza, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per avere i suoi sostenitori (circa l'80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato al 25° minuto del secondo tempo, per due volte, un coro osceno e blasfemo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

SESTRI LEVANTE per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti circa non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 300,00

CROTONE per avere i suoi sostenitori (circa il 50%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato:

1. al 28° minuto del primo tempo, per tre volte, e al 29° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine;

2. al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

FOGGIA per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato al 44° minuto del primo tempo, per dieci volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

VIS PESARO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine del primo tempo, un bicchiere di plastica vuoto indirizzato verso l'Assistente Arbitrale n. 2, senza colpirlo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n.2).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA

PISCITELLI ANGELO

(CAVESE)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 SETTEMBRE 2024 ED AMMONIZIONE (I INFR)**

PICCIRILLO GIOVANNI (GIUGLIANO)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 SETTEMBRE 2024**

DELLA CORNA FABIO (GIANA ERMINIO)

per avere, all'11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo essere già stato precedentemente richiamato da parte di quest'ultimo, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **31 OTTOBRE 2024**

BOVERI FABIO ALDO (NOVARA)

per avere, al termine della gara, nei pressi dell'entrata del tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta minacciosa ed offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava in modo minaccioso al Quarto Ufficiale e proferiva nei confronti delle stesse frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il ruolo apicale ricoperto (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

GORGONE GIORGIO (LUCCHESI)

per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, usciva dall'area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LA PORTA ANTONIO (AVELLINO)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

MODESTO FRANCESCO (ATALANTA U23)

PADALINO PASQUALE (LATINA)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ZOILA LEANDRO (AVELLINO)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

COLLABORATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

ALTAMURA ANTONIO (NOVARA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente proferendo una frase irrispettosa nei loro confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRISTALLO CLAUDIO (MONOPOLI)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, durante la contesa del pallone, lo colpiva con

i tacchetti esposti all'altezza della tibia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, in particolare la natura del gesto, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GERARDINI FILIPPO (NOVARA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto gli si avvicinava correndo e pronunciava una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ODJER MOSES (PIANESE)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIAZZA ANDREA (GIANA ERMINIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BACCHETTI LORIS (CASERTANA)

AMMONIZIONE (III INFR)

MASTROIANNI FERDINANDO (LATINA)
ANTONI EDOARDO (LUCCHESI)
LADINETTI RICCARDO (PONTEDERA)
CORBARI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

ORTISI PASQUALINO (ACR MESSINA)
DIMARCO CHRISTIAN (ALCIONE MILANO)
PANADA SIMONE (ATALANTA U23)
CANCELOTTO TOMMASO (AVELLINO)
LIOTTI DANIELE (AVELLINO)
GILLI MATTEO (AZ PICERNO)
LANZI EDDY (CALDIERO TERME)
LORETO CIRO (CAVESE)
LUCIANI ALESSIO (FERALPISALO')
ORLANDO FRANCESCO (FOGGIA)

| | |
|--------------------------|---------------------|
| NJAMBE MOUSSADJA | (GIUGLIANO) |
| TOZZUOLO ALESSANDRO | (GUBBIO) |
| STIVANELLO RICCARDO | (JUVENTUS NEXT GEN) |
| CUOMO GIUSEPPE | (L.R. VICENZA) |
| GALEANDRO ALESSANDRO | (LECCO) |
| MARRONE LUCA | (LECCO) |
| TORDINI MATTIA | (LECCO) |
| AMPOLLINI FEDERICO | (LEGNAGO SALUS) |
| AGYEMANG GIUSEPPE | (NOVARA) |
| LANCINI EDOARDO | (NOVARA) |
| BARTOLOMEI PAOLO | (PERUGIA) |
| TONIN RICCARDO | (PESCARA) |
| MASTROPIETRO FEDERICO | (PIANESE) |
| DUTU EDUARD | (PINETO) |
| FABRIZI LUCA | (PINETO) |
| CERRETTI CRISTIAN | (PONTEDERA) |
| FELIPPE NASCIMENTO LUCAS | (POTENZA) |
| SCHIMMENTI EMANUELE | (POTENZA) |
| NICCO GIANLUCA | (PRO PATRIA) |
| DEL CARRO ANDREA | (RENATE) |
| GARETTO MARCO | (RIMINI) |
| ARENA MATTEO | (SPAL) |
| DE SANTIS IVAN FRANCESCO | (TARANTO) |
| SHIBA CRISTIAN | (TARANTO) |
| DIPINTO NICOLA | (TEAM ALTAMURA) |
| FRANCO DANIELE | (TEAM ALTAMURA) |
| MINESSO MATTIA | (TEAM ALTAMURA) |
| EMBALO SAMBU BRAIMA | (TRIESTINA) |
| SCACCABAROZZI JACOPO | (TURRIS) |
| MANFREDONIA MATTEO | (UNION CLODIENSE) |
| DI MARIO STEFANO | (VIRTUS ENTELLA) |


AMMONIZIONE (I INFR)

| | |
|-------------------------|--------------------|
| LIA DAMIANO BIAGIO | (ACR MESSINA) |
| BONAITI STEFANO | (ALCIONE MILANO) |
| INVERNIZZI ANDREA | (ALCIONE MILANO) |
| OGUNSEYE IBUKUN ROBERTO | (AREZZO) |
| BERGONZI FEDERICO | (ATALANTA U23) |
| NAVARRO ESCRICHE ALBERT | (ATALANTA U23) |
| RUSSO LUCA | (AUDACE CERIGNOLA) |
| ENRICI PATRICK | (AVELLINO) |
| PALMIERO LUCA | (AVELLINO) |
| SOUNAS DIMITRIOS | (AVELLINO) |
| VANO MICHELE | (AVELLINO) |
| PAGLIAI GABRIELE | (AZ PICERNO) |
| BERRA FILIPPO | (BENEVENTO) |
| SIMONETTI PIER LUIGI | (BENEVENTO) |
| TALIA ANGELO | (BENEVENTO) |
| ROSSINI MATTEO | (CARPI) |
| TCHEUNA RODRICK | (CARPI) |
| STURARO STEFANO | (CATANIA) |
| PIANA LUCA | (CAVESE) |

| | |
|----------------------------|------------------|
| GUERINI ALESSIO | (CROTONE) |
| SILVA PERTINHES JONATHAN | (CROTONE) |
| RINALDI FILIPPO | (FERALPISALO') |
| ERCOLANI LUCA | (FOGGIA) |
| STUCKLER DAVID GHARABAGH | (GIANA ERMINIO) |
| CALDORE MARCO | (GIUGLIANO) |
| CORSINELLI FRANCESCO | (GUBBIO) |
| FAGGI FILIPPO | (GUBBIO) |
| TONIOLO GIACOMO | (LEGNAGO SALUS) |
| SAPORITI EDOARDO | (LUCCHESE) |
| SASANELLI LUCA | (LUCCHESE) |
| REGAZZETTI SAMUELE | (LUMEZZANE) |
| GRANDOLFO FRANCESCO | (MONOPOLI) |
| MOROSINI LEONARDO | (NOVARA) |
| ONGARO EASTON JENS | (NOVARA) |
| RANIERI ROBERTO | (NOVARA) |
| ABUBAKAR SALIM | (PERGOLETTESE) |
| CARECCIA SAMUELE | (PERGOLETTESE) |
| BACCHIN LUCA | (PERUGIA) |
| SQUARE MOUHAMED KHAIR | (PERUGIA) |
| BROSCO RICCARDO | (PESCARA) |
| MORUZZI BRANDO | (PESCARA) |
| PROFETA NICOLO' | (PESCARA) |
| BOER PIETRO | (PIANESE) |
| NICOLI SIMONE | (PIANESE) |
| SIMEONI LUCA | (PIANESE) |
| BORSOI MATTEO | (PINETO) |
| MARTINELLI RICCARDO | (PONTEDERA) |
| ALCIBIADE RAFFAELE | (PRO PATRIA) |
| DE MARINO DAVIDE | (PRO VERCELLI) |
| DI NOLFO FRANCESCO | (RENATE) |
| BELLODI GABRIELE | (RIMINI) |
| LONGOBARDI GIANLUCA | (RIMINI) |
| ONETO EDOARDO | (SESTRI LEVANTE) |
| BOLSIUS DON JOSE' HENRICUS | (SORRENTO) |
| BUHEL MARCEL | (SPAL) |
| D'ORAZIO LUDOVICO | (SPAL) |
| EL KADDOURI OMAR | (SPAL) |
| SPERANZA MATTIA | (TARANTO) |
| ZIGONI GIANMARCO | (TARANTO) |
| PALERMO RYDUAN | (TEAM ALTAMURA) |
| CORRADINI GIOVANNI | (TERNANA) |
| CELIENTO DANIELE | (TRAPANI) |
| MARTINA ALESSANDRO | (TRAPANI) |
| ANASTASIA EMANUELE | (TRENTO) |
| ESEMPIO STEFANO | (TURRIS) |
| NDIAYE MAISSA CODOU | (TURRIS) |
| CATENA ETIENNE MARIUS | (VIRTUS VERONA) |
| MOLINA JUAN IGNACIO | (VIS PESARO) |
| MUNARI MICHAEL | (VIS PESARO) |

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 17 Settembre 2024

IL PRESIDENTE

Matteo Marani